



**COMUNE**  
**DI SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO**  
**(Provincia di Salerno)**

**ORDINANZA N. 149**

**OGGETTO: REVOCA ORDINANZA N.147 DEL 10.01.2022, RECANTE” MISURE PROFILATTICHE CONTRO LA DIFFUSIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE ED EDUCATIVE IN PRESENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA, DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE”.**

**IL SINDACO**

***Quale Autorità Sanitaria Locale***

VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il Decreto-Legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”(GU Serie Generale n.305 del 24-12-2021), con cui viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 14 dicembre 2021 e del 23 dicembre 2021, è stato prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RICHIAMATE diacronicamente le ulteriori disposizioni emergenziali a tutela della salute pubblica generale, onde evitare il diffondersi del contagio;

CONSIDERATO, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale hanno reso necessarie misure volte a garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

VISTO il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

VISTO, *inter alia*, il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione da Covid-19 (anno scolastico 2021/2022), adottato dal Ministro dell'Istruzione;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del DL n. 111 del 2021 *“Nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza”* e che, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, fino al termine di cessazione dello stato di emergenza, *“i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e i Sindaci, possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al comma 1 esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di cui al primo periodo sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, in particolare con riferimento al loro ambito di applicazione. Laddove siano adottati i predetti provvedimenti di deroga, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali”*;

VISTO il decreto-legge n.1 del 07 gennaio 2022, recante” Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. (22G00002) (GU Serie Generale n.4 del 07-01-2022)”, in particolare gli articoli, 4 e 5 che introducono misure urgenti per la Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, disciplinando i casi in cui è prevista la sospensione delle attività didattiche in presenza;

VISTO il piano generale per l'avvio della campagna di vaccinazioni per i bambini di età tra i 5 e gli 11 anni adottato dalla Regione Campania;

RICHIAMATA la propria Ordinanza sindacale n. 147 del 10.01.2022 recante” MISURE PROFILATTICHE CONTRO LA DIFFUSIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE ED EDUCATIVE IN PRESENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA, DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE”, con la quale era stata disposta la sospensione delle attività didattiche ed educative in presenza dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 65 del 13 aprile 2017, delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado presenti sul territorio comunale con decorrenza dall' 11.01.2022 e fino al 21.01.2022. Per l'effetto, il riavvio delle attività didattiche in presenza è posticipato al 24.01.2022;

**RILEVATO che l'ordinanza di cui sopra era stata adottata sulla base dei seguenti dati:**

-l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, unitamente all'elevata diffusione delle varianti del virus SARS-CoV-2 sul territorio del Comune di Sant'Egidio del Monte Albino, che **in data 10 gennaio 2022 aveva raggiunto la percentuale del 21% della popolazione comunale a fronte del 12% della popolazione regionale;**

-l'incremento costante e notevole dei casi di positività sul territorio comunale, pari a circa il 6% della popolazione;

-la registrazione, a causa delle varianti, di un aumento rapido e generalizzato del numero di nuovi casi di infezione con un tasso di positività in considerevole aumento nella popolazione scolastica, tale da determinare un rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-COV 2 e tale da poter superare il numero minimo dei casi previsti dal d.l n. 1/2021 per disporre la D.A.D;

-dai dati forniti dal Dirigente scolastico dell'Istituto statale comprensivo E. De Filippo in data 10.01.2022 il 10% del personale docente ed Ata risultava essere positivo al Covid-19, con enormi difficoltà per garantire la didattica in presenza;

-tale scelta è stata oggetto di una approfondita e puntuale interlocuzione avuta in data 07.01.2022 con il Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo "E. De Filippo" e con il Sindaco del Comune di Corbara;

- come sovente segnalato dall'ASL competente per territorio, che l'attività di *testing* e tracciamento, a causa dell'alto numero di positività riscontrate, non riesce ad essere sempre tempestiva e contestuale;

EVIDENZIATO, altresì che prima dell'adozione dell'Ordinanza n.147/2022 era stata sentita l'Asl territorialmente competente che in considerazione del numero sempre più elevato dei contagi registrati negli ultimi giorni, in particolare nella popolazione scolastica di Sant'Egidio del Monte Albino, per la quale risulta ancora ridotta o del tutto assente la copertura vaccinale, consigliava di intraprendere idonei provvedimenti atti a contenere la diffusione del contagio da SARS COV 2 in ambito scolastico;

CONSIDERATO che la Prefettura di Salerno Ufficio Territoriale di Salerno con nota acquisita al protocollo comunale n.560 del 12.01.2022, recante ad oggetto:" Emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanze sindacali di sospensione attività scolastiche-Decreto TAR Campania REG. RIC. N.90/2022 del 10.01.2022" ha evidenziato che dalla lettura del Decreto TAR "*la possibilità di intervento ulteriore su base substatale resta confinata alle ipotesi residuali, di necessità, ravvisabili nei casi in cui circostanze, non previste e non prevedibili, impongono l'improcrastinabile adozione di misure straordinarie finalizzate a fronteggiare idoneamente, con carattere di ineludibilità, situazioni di emergenza-urgenza*" e pertanto invita i Sindaci alle conseguenti valutazioni, con successivo riscontro alla medesima Prefettura;

RITENUTO di dover dare esecuzione a quanto richiesto dalla competente Prefettura di Salerno e per l'effetto di revocare l'Ordinanza sindacale n. 147/2022, con la conseguente ripresa delle attività didattiche in presenza a decorrere dal giorno 17 gennaio 2022;

VISTO l'art. 21 quinquies della legge n. 241 del 1990, che disciplina l'Istituto della Revoca amministrativa nell'ambito del potere di autotutela della p.a.;

RITENUTO sussistenti i presupposti normativi per avvalersi dell'istituto della revoca di cui all'art.21 quinquies;

CONSIDERATO che, in accordo con il Dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo E De Filippo, in ogni caso la ripresa delle attività didattiche in presenza dovrà avvenire esclusivamente in orario antimeridiano;

VISTO l'art. 18 del D.L. 76/2020, c.d. decreto Semplificazioni, che, nell'abrogare l'art. 3, comma 2, del decreto-legge n.19 del 2020, ha ripristinato pienamente i poteri *extra ordinem* attribuiti ai sindaci dall'articolo 50 del TUEL, in modo che gli stessi possano adottare tutte le

misure contingibili e urgenti eventualmente necessarie per evitare nuove situazioni di rischio per la salute e l'incolumità delle proprie comunità”;

DATO ATTO:

- che è stato effettuato un bilanciamento di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti, attraverso una esaustiva, ragionevole, adeguata e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi ;

VISTO l'art. 50, comma 5, del d.lgs 267/2000, ai sensi del quale “In particolare in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale”;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

Per le superiori motivazioni

#### **DISPONE**

**Di revocare ai sensi dell'art.21 quinquies della legge n.241 del 1990 l'Ordinanza sindacale n.147/2022 recante :” MISURE PROFILATTICHE CONTRO LA DIFFUSIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE ED EDUCATIVE IN PRESENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA, DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE” e per l'effetto di stabilire la ripresa dell'attività didattica antimeridiana in presenza a decorrere dal giorno 17 gennaio 2022 in tutte le scuole di ogni ordine e grado site sul territorio comunale.**

*Contestualmente*

#### **DISPONE**

che la presente Ordinanza venga:

Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

#### **DISPONE, altresì**

L'invio della presente Ordinanza per gli adempimenti di competenza a:

Alla Prefettura di Salerno;

Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "E. De Filippo" per i consequenziali provvedimenti di competenza ivi compresa l'attivazione della didattica a distanza;

All'ASL Dipartimento di Prevenzione Distretto 61;

Alla Tenenza dei Carabinieri di Pagani;

Ai Responsabili dei servizi *ratione officii* interessati;

Alla ditta affidataria del servizio di trasporto scolastico

Alla Polizia Locale.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Campania, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, 14/01/2022

Il Sindaco  
Dott. Antonio La Mura

*(Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa  
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs 39/1993 e ss.mm.ii.)*